

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18 LUG. 2000

=====

ADDI' **18 LUG. 2000** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO; IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: T.P.

DELIBERAZIONE N° 1705

OGGETTO: Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub-
delegate ai sensi della L.R. 06.08.99 n.14. Integrazione e chiarimento alla D.G.R. 25.05.99 n.2816
in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistico ricreativa.



Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della L.R. 6.08.1999, n. 14. Integrazione e chiarimento alla D.G.R. 25.05.99 n. 2816 in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistico ricreativa.

LA GIUNTA REGIONALE

PER LE

✓ Su proposta dell'Assessore ~~alle~~ Politiche ~~per la promozione~~ della cultura, dello spettacolo, del turismo e dello sport;

Visto il R.D. 30.03.42, n° 327;
Visto il D.P.R. 15.02.52, n°328;
Visto il D.P.R. 24.07.77, n° 616, art. 59;
Vista la legge 8.06.90, n° 142;
Vista la legge 7.08.90, n° 241;
Vista la legge 4.12.93 n°494;
Visto l'art. 8 della legge 23.12.96 n° 647;
Vista la legge 15.03.97, n° 59;
Visto il Decreto Legislativo 31.03.98, n° 112;
Visto il Decreto Legislativo 30.03.99, n°96;
Visto il D.P.R. 21.12.97, n°509;
Visto il D.P.C.M. 21.12.1995;
Visto il D.M. 5.08.98, n°342;
Vista la legge regionale 6.07.98, n° 24;
Vista la legge regionale 6.07.98, n° 25;
Vista la legge regionale 11.12.98, n° 53
Vista la legge regionale 6.08.99, n° 14;
Vista la propria D.G.R. 25 maggio 1999, n. 2816;
Vista la propria D.G.R. 28.04.98 n° 1494;

DELIBERA

La Regione Lazio, per l'effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della L.R. 6.08.1999, n. 14, ad integrazione e chiarimento della D.G.R. 25 maggio 1999, n° 2816, in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per utilizzazioni turistico - ricreative ed in attesa del definitivo riordino della materia successivo alla piena attuazione del Decreto Legislativo 112/1998 nonchè della approvazione del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo previsto dalla L. 494/93, emana le linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub - delegate, di seguito riportate:


CAPO I - RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI

Le funzioni amministrative sul litorale marittimo e sulle aree demaniali immediatamente prospicienti per finalità turistico - ricreative sono così ripartite:

Regione

sono riservati alla Regione - Assessorato alle Politiche per la promozione della Cultura, dello Spettacolo, del Turismo e dello Sport :

- ◆ l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento finalizzati all'esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo;



- ◆ l'emanazione di criteri e linee guida per l'elaborazione dei Piani di Utilizzazione degli Arenili;
- ◆ il potere di indire l'accordo di programma relativo al P.U.A. di cui al punto VII della delibera 2816/99;
- ◆ il monitoraggio, la vigilanza ed il controllo sullo stato di attuazione della sub - delega, tenendo anche conto delle relazioni annuali al riguardo inviate dai Comuni;
- ◆ l'individuazione della diversa valenza turistica delle zone per le finalità previste dal D.M. 342/1998;
- ◆ l'assenso ai Comuni per il rilascio di autorizzazioni per l'ampliamento di concessioni disciplinato dal successivo Capo IV paragrafo 2;
- ◆ l'autorizzazione all'avvio di nuove istruttorie relative ad istanze di concessione di durata ultraquadriennale o che comunque comportino impianti di difficile rimozione;
- ◆ l'assenso all'avvio di tutti i procedimenti amministrativi di decadenza, disciplinati dall'art. 47 del Codice, nonché l'assenso all'avvio dei procedimenti amministrativi di revoca delle concessioni di durata superiore al quadriennio, ovvero con impianti di difficile rimozione o pertinenze demaniali marittime;
- ◆ l'assenso acchè il concessionario, in casi eccezionali e per periodi determinati, affidi ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione;
- ◆ l'attività di vigilanza ed il monitoraggio, d'intesa con le Amministrazioni statali interessate e con i Comuni stessi, sui fenomeni di abusivismo sulle aree demaniali marittime non incluse nel D.P.C.M. 21.12.1995;
- ◆ le altre funzioni indicate dall'art. 75 della legge regionale 14/1999; nonché quelle di cui al punto XIII della delibera 2816/1999;

Provincie

- ◆ sono riservati alle Provincie i compiti e le funzioni indicati nell'art. 76 della legge regionale 14/1999;

Comuni

sono riservati ai Comuni:

- ◆ il rilascio di nuove concessioni, per licenza o per atto pubblico, a prescindere dalla durata e dalla tipologia delle opere che si intende realizzare;
- ◆ il rinnovo delle concessioni demaniali marittime esistenti e di quelle di cui al successivo Capo IV Paragrafo 2, che saranno rinnovate mantenendo la medesima superficie coperta e scoperta, la volumetria ed il fronte mare indicati nell'ultimo titolo concessorio regolarmente assentito (I rinnovi potranno, peraltro, comportare l'inserimento all'interno dell'area già in concessione di quelle strutture esistenti, per le quali si sia favorevolmente concluso l'intero iter amministrativo per il relativo recupero);
- ◆ i procedimenti di decadenza dei titoli concessori, previo assenso della Regione Lazio al relativo avvio;
- ◆ i procedimenti di revoca;
- ◆ i procedimenti di autorizzazione alle variazioni non sostanziali previste dall'art. 24 del Regolamento, fermo restando il disposto del successivo Capo IV paragrafo 2;
- ◆ l'autorizzazione al subingresso nelle concessioni, previa verifica della capacità tecnico-economica del subentrante, che deve possedere almeno, pari requisiti del cedente la concessione;
- ◆ l'autorizzazione ad affidare ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione;



- ◆ l'autorizzazione ad effettuare il livellamento degli arenili in concessione, qualora non preveda l'apporto di altri materiali, previa acquisizione di dettagliata relazione tecnica asseverata corredata da documentazione fotografica dello stato dei luoghi ante-operam;
- ◆ la vigilanza ed il controllo sul corretto uso delle aree demaniali marittime, assentite in concessione, ovvero destinate all'uso pubblico e gratuito, anche con l'applicazione del D. Lg.vo n° 507 del 30.12.99;
- ◆ l'adozione di iniziative finalizzate alla salvaguardia ed al mantenimento delle spiagge libere in modo da garantire al pubblico, oltre alla libera e gratuita fruizione, anche i servizi generali indispensabili per la tutela dell'igiene e dell'incolumità pubblica (pulizia; servizi igienici; bagnini e mezzi di salvataggio; posti di primo soccorso; ecc.);
- ◆ l'invio alla Regione entro il mese di febbraio di ogni anno, di una relazione, riferita all'anno precedente, sull'esercizio delle funzioni sub - delegate, nella quale viene riportato, oltre al numero di procedimenti avviati e definiti, le problematiche emerse ed eventuali questioni di carattere generale;
- ◆ le altre funzioni indicate nell'art. 77 della legge regionale 14/1999.
- ◆ l'emanazione dei provvedimenti indicati dall'art. 54 del Codice;
- ◆ l'adozione delle decisioni previste dall'art. 55 del Codice, ferma restando la specifica competenza delle Amministrazioni Statali nella esatta individuazione della linea di confine tra demanio marittimo e proprietà privata;
- ◆ l'emanazione dell'Ordinanza balneare volta a disciplinare, gli aspetti connessi alla sicurezza dei fruitori delle spiagge, l'apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla regolamentazione degli specchi acquei prospicienti, la disciplina dello sci nautico e delle altre attività, sia per le aree in concessione che libere all'uso pubblico, dovrà essere firmata congiuntamente dai Capi del Circondario Marittimo e dai Responsabili comunali.
- ◆ In regime di privativa, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani cioè quelli di qualunque natura o provenienza giacenti anche sulle spiagge marittime (vedi combinato disposto artt. 6, 7 e 21 del D.Lg.vo 5.02.97, n° 22).

IL DIRIGENTE DI AREA
 Strutture Turistiche e Sportive
 Demanio Marittimo Litorale e Fluviale
 (L.v.: Murrella SCHIUTTA)

CAPO II - CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

Le concessioni demaniali marittime, in base a quanto disposto dall'art. 36 del Codice, dagli artt. 8 e 9 del Regolamento e dall'art. 01 della Legge, hanno durata ordinaria di quattro anni, ma, su motivata richiesta degli interessati, possono avere anche durata differente.

Le concessioni di durata non superiore al quadriennio, che non importino impianti di difficile rimozione sono disciplinate mediante licenza; quelle di durata superiore al quadriennio, o che comunque importino impianti di difficile rimozione, sono disciplinate mediante atto pubblico.

Sono parimenti disciplinate mediante licenza le concessioni quadriennali di pertinenze demaniali marittime (strutture di difficile rimozione formalmente incamerate o acquisite per legge tra i beni del demanio marittimo).

Le domande per ottenere il rilascio ed il rinnovo delle concessioni devono essere rivolte ai Comuni territorialmente competenti.

Le stesse devono specificare l'uso che si intende effettuare del bene richiesto, nonché la durata della concessione.



bu

III

Frango Pace

[Handwritten signature]

1705

9 LUG. 2000

La domanda e la documentazione di corredo dovranno essere conformi a quanto riportato negli allegati 1 e 2 alla presente delibera.

Nel caso di rilascio di nuove concessioni, fermo restando quanto in precedenza disposto, il concessionario, ottenuto il titolo, dovrà compilare il modello D1 previsto nell'ambito del sistema di informatizzazione del demanio predisposto dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione, reperibile presso la Capitaneria di Porto territorialmente competente.

Le nuove concessioni devono essere rilasciate conformemente al Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo. Solo temporaneamente, in attesa della approvazione di questo strumento di programmazione regionale (Piano di settore), le concessioni saranno rilasciate, fermo restando quanto previsto dal comma successivo, conformemente ai Piani di Utilizzazione degli Arenili dei singoli Comuni.

Prima della pubblicazione nel B.U.R.L. del Decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione dell'accordo di programma relativo ai singoli Piani di Utilizzazione degli Arenili, i Comuni possono svolgere tutte le funzioni precedentemente indicate ad eccezione del rilascio di nuove concessioni.

Il rilascio ed il rinnovo delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico - ricreative è subordinato alla stipula di apposita convenzione per la manutenzione delle opere di difesa della costa, sulla base della deliberazione della Giunta Regionale 28.03.2000 n° 965, tra il Comune ed i concessionari come previsto dall'art. 33 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53.

Nelle more della formalizzazione delle convenzioni stesse, si può procedere al rilascio e rinnovo delle concessioni previa sottoscrizione, da parte del concessionario, dell'apposita clausola indicata nel paragrafo 2.a.

I Comuni, relativamente alle richieste di concessioni ultraquadriennali, dovranno inoltrare alla Regione Lazio Assessorato alle Politiche per la Promozione della Cultura dello spettacolo del Turismo e dello Sport - VIII Dipartimento Area "A", al fine di acquisire l'autorizzazione all'avvio dell'iter istruttorio, copia dell'istanza corredata della documentazione tecnica e di apposita relazione sullo stato dei luoghi.

La Regione Lazio Assessorato alle Politiche per la Promozione della Cultura dello spettacolo del Turismo e dello Sport - VIII Dipartimento Area "A", conseguentemente, procederà all'eventuale autorizzazione dell'avvio all'istruttoria, esprimendosi, tenuto conto e dei contenuti del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo ed in sua assenza dell'interesse pubblico prevalente, in ordine alla durata della richiesta.

Qualora le opere da realizzare abbiano carattere di difficile rimozione, nella fase istruttoria dovrà essere acquisito, da parte del Comune, anche il parere delle competenti Amministrazioni Statali.

CAPO III - DOMANDE CONCORRENTI

Il punto IV f) della delibera 2816/99 è così integrato:

3) maggior rialzo rispetto al canone concessorio previsto per l'area richiesta in concessione.



IV

Franco Pace
Fu

IL DIRIGENTE DI AREA
Strutture Turistiche Sportive
Demanio Marittimo Lacuale e Fluviale
(L. n. Marcello L. SCHIUTTA)

CAPO IV - CRITERI GENERALI

1705 18 LUG. 2000

Paragrafo 1 - CRITERI GENERALI DI PIANIFICAZIONE E LIMITAZIONI

Al fine di uniformare la tipologia delle strutture che potranno essere ancora inserite lungo la costa, e di limitarne l'impatto ambientale, anche in attesa della approvazione del Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, le nuove strutture potranno essere realizzate soltanto con materiali ecocompatibili e di facile rimozione.

Il fronte mare delle nuove concessioni dovrà essere armonizzato con la superficie e la profondità dell'area richiesta, nonché con la presenza di arenili liberi contigui, al fine di evitare la concentrazione di aree sottratte alla libera fruizione.

La lunghezza del fronte mare e la superficie dell'area concessa devono essere altresì commisurati all'utilizzo che il concessionario intende farne.

La fascia di arenile di ml. 5 dalla battigia deve essere sempre lasciata libera allo scopo di consentire il libero transito.

Le recinzioni normali alla battigia non debbono essere in filo spinato, né di materiale che possa limitare la visuale. Le stesse non possono avere altezza superiore a cm.90 e debbono, in ogni caso, essere interrotte prima dei 5 metri dalla battigia.

Per tutte le concessioni, al fine di garantire la vivibilità ed una ordinata utilizzazione delle spiagge, i concessionari dovranno posizionare gli ombrelloni, mantenendo la distanza minima di m. 4,50 dall'asse di ogni singolo sostegno, mentre tra le file si dovrà mantenere la distanza minima di m. 6,00. Tale disposizione, potrà subire lievi variazioni sulla base delle peculiarità di ogni singolo Comune, con l'approvazione dei Piani di utilizzazione degli arenili.

Le cabine ed i corpi accessori non dovranno essere disposti in file continue e parallele alla linea di costa, e comunque in modo tale da limitare al minimo l'impedimento della libera visuale del mare.

Per le nuove concessioni, le recinzioni, sul lato verso terra, per la salvaguardia delle visuali libere, dovranno essere realizzate con strutture trasparenti e non più alte di cm. 100.

Per le concessioni esistenti, entro due anni dal rinnovo del titolo, i concessionari dovranno uniformarsi a quanto previsto nel precedente capoverso, laddove tale obbligo non sia in contrasto con altre norme.

In ogni ambito comunale va riservata una congrua quota di arenili della superficie complessiva di spiaggia esistente destinata alle finalità turistiche e ricreative alla libera e gratuita fruizione. Debbono, inoltre, essere previsti, in numero adeguato, i varchi di accesso alla battigia e ciò anche nel caso in cui le concessioni esistenti si susseguano senza soluzione di continuità e senza che nelle immediate vicinanze vi siano arenili liberi.

Oltre alle aree in concessioni, anche gli arenili liberi all'uso pubblico e gratuito devono essere dotati di quei servizi minimi in precedenza richiamati e devono essere resi effettivamente fruibili anche da parte delle persone disabili.

A tale ultimo riguardo, i varchi di accesso devono essere opportunamente dimensionati e strutturati.

I concessionari devono affiggere all'ingresso delle aree in concessione, oltre alle ordinanze disciplinanti l'uso degli arenili, apposito cartello, in almeno due lingue (italiano ed inglese), che informi sullo stato di balneabilità delle acque, su eventuali pericoli, nonché sugli orari e sui servizi offerti.

IL DIRIGENTE DI AREA
Strutture Turistiche Sportive
Demanio Marittimo Litorale e Fluviale
(A.S. MURICELLA PESCHIUZZA)



61

Francis Pace
Fh

Qualora non siano disponibili accessi per almeno duecento metri di fronte mare, resta l'obbligo dei concessionari di lasciare libero e gratuito passaggio, per raggiungere il mare attraverso le proprie strutture.

Le spiagge libere debbono essere organizzate in modo da garantire al pubblico quel minimo di servizi generali indispensabili per la tutela dell'igiene dell'incolumità pubblica (pulizia dell'arenile, servizi igienici di facile rimozione, postazioni di salvataggio a mare, postazione di primo soccorso, assistenza a terra per il posizionamento razionale degli ombrelloni). Al fine di garantire i predetti servizi i Comuni possono stipulare apposite convenzioni con i titolari delle concessioni balneari, singoli o associati tra loro, o con imprese individuali, società o cooperative secondo criteri di economicità e convenienza. Per quanto concerne l'assistenza, la sicurezza ed il salvataggio, può essere prevista anche l'installazione di piccoli chioschi di superficie massima di 25 mq. all'interno dei quali possono trovare allocazione i servizi igienici e di primo soccorso.

I piani di utilizzazione degli arenili dei singoli Comuni, oltre a prevedere aree destinate al rimessaggio di natanti per la nautica da diporto, dovranno garantire idonei spazi riservati al rimessaggio delle unità da pesca.

Paragrafo 2 - DEFINIZIONE PROCEDIMENTI PENDENTI

Nelle more della predisposizione del Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'art. 6 della legge 494/93, i Comuni devono procedere, con le modalità di seguito indicate, alla definizione dei seguenti procedimenti amministrativi avviati dalle Capitanerie di Porto territorialmente competenti e non definiti al momento della disdetta della convenzione n. 2/1997, intervenuta con la delibera 2816/1999.

2.a - Rinnovo delle concessioni disciplinate mediante licenza.

I Comuni debbono provvedere al rinnovo, anche "ora per allora", dei titoli scaduti e non rinnovati da parte delle Capitanerie di Porto territorialmente competenti per l'intervenuto trasferimento delle competenze ai Comuni, per i quali sia stata avanzata, nei termini, apposita istanza di rinnovo da parte dei concessionari, previa:

- ◆ acquisizione di autocertificazione da parte del concessionario attestante, relativamente allo stato dei luoghi, l'esatta rispondenza rispetto a quanto ha costituito oggetto del titolo concessorio originario e delle successive modificazioni regolarmente assentite;
- ◆ sottoscrizione di specifica clausola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., con la quale il concessionario accetti, pena la decadenza del titolo, di sottoscrivere la convenzione che verrà predisposta dai Comuni alla stregua di quanto previsto dall'art. 33 della legge regionale 53/1998;
- ◆ sottoscrizione di specifica clausola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., con la quale il concessionario, pena la decadenza del titolo, si impegna a corrispondere ogni somma relativa a canoni e conguagli ancora dovuti, anche se relativi a periodi pregressi ed anche derivanti dall'individuazione delle zone di diversa valenza turistica.

2.b - Istruttorie pendenti relative al rilascio di nuove concessioni.



Gr

Francy Pace

su

VI

1705 18 LUG. 2000

La definizione dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio di nuove concessioni potrà avvenire soltanto dopo l'avvenuta pubblicazione nel B.U.R.L. del Decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione dell'accordo di programma relativo al P.U.A., così come previsto dal punto VII della delibera 2816/1999.

2.c – Istruttorie pendenti relative a richieste di autorizzazioni o atti suppletivi ex art. 24 Regolamento.

a) - Sino all'avvenuta pubblicazione, nei modi indicati nel precedente comma 2.b, dell'accordo di programma relativo al P.U.A., non possono essere autorizzate variazioni dell'ampiezza delle concessioni. Unica eccezione a tale esplicito divieto, previo espresso assenso della Regione Lazio Assessorato alle Politiche per la Promozione della Cultura dello spettacolo del Turismo e dello Sport – VIII Dipartimento Area "A", può essere consentita qualora l'area già assentita in concessione risulti ridotta di almeno il 40% della superficie in concessione a seguito di particolari fenomeni di erosione.

L'eventuale modifica dell'originario titolo concessorio, dovrà essere comunque corrispondente alla superficie erosa, a condizione che rimangano comunque sufficienti porzioni di arenili liberi in relazione all'affluenza di bagnanti.

Tale circostanza dovrà espressamente risultare nella richiesta di assenso alla modificazione che i Comuni inoltreranno alla Regione.

Tale modificazione dovrà in ogni caso essere disciplinata mediante licenza o atto suppletivo, previa corresponsione del canone dovuto.

Qualora l'area erosa sia interessata da ripascimento, anche naturale, l'ulteriore area occupata dovrà essere nuovamente resa libera.

2.d – Istruttorie pendenti relative alle richieste di disciplinare mediante atto formale concessioni già esistenti.

Le richieste ancora pendenti, finalizzate ad ottenere una concessione di durata superiore al quadriennio in virtù degli interventi migliorativi che il concessionario intende realizzare ovvero è già stato autorizzato a realizzare, sono definite tenendo conto dei criteri e modalità appresso riportati:

a) - Criteri

1 - Gli interventi migliorativi debbono garantire il massimo delle visuali libere a mare, accorpendo o riducendo le volumetrie diverse dal corpo centrale che impediscono o limitano la visuale stessa;

2 - Deve essere prevista la riconversione in materiali ecocompatibili delle strutture in muratura, accessorie ed esterne ai corpi centrali (quali spogliatoi; cabine; depositi; ecc.) non formalmente incamerate tra le pertinenze demaniali marittime, nel qual caso è necessaria l'autorizzazione dei competenti organi statali;

3 - Da parte dell'Amministrazione comunale competente per territorio, deve essere prodotta apposita dichiarazione sulla regolarità edilizia delle opere presenti sull'area demaniale in concessione e, qualora le opere insistano nella fascia di rispetto di 30 metri, dovrà essere prodotto, sempre dall'Amministrazione comunale il relativo parere ai sensi dell'art. 55 del Codice;

4 - Le concessioni non potranno avere, di norma, durata superiore ai dieci anni.

b) - Modalità

1 - I Comuni, sulla base di quanto previsto dall'art. 77 della L.R. 6.08.99, n° 14, rilasciano le concessioni per atto formale;



bc

VII

Franco Pace

fr

IL DIRIGENTE DI AREA
Strutture Turistiche Sportive
Demanio Marittimo Lagunale e Fluviale
(Leg. "MAREMARE" / "SCHIUTTA")

fr

1705

15 LUG. 2000

- 2 - Per effetto della L.R. 6.08.99, n° 14, la D.G.R. n° 4540 del 6.08.99, è revocata.
- 3 - Sono trasmessi, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, ai Comuni territorialmente competenti, i fascicoli già istruiti dalle Capitanerie di Porto, inerenti le richieste di "Atto formale", attualmente in possesso della Commissione regionale istituita con D.G.R. n° 4540 del 6.08.99.
- 4 - I Comuni, prima del rilascio del titolo, dovranno produrre e allegare al provvedimento dichiarazione attestante la regolarità delle opere presenti sull'area oggetto della concessione demaniale, per l'ammissibilità sotto il profilo urbanistico - edilizio e di tutela dei vincoli.

IL DIRIGENTE DI AREA
 Strutture Turistiche e Sportive
 Demanio Marittimo Lacuale e Fluviale
 (L. 17/ MARZO/ LESCHIUTTA)

CAPO V – NORMA FINANZIARIA

Per l'anno 2000 i criteri per la ripartizione dei fondi necessari per l'esercizio della sub-delega in materia di demanio marittimo, tenuto conto della L.R. 14/99, sono i seguenti:

- 1- 30% in rapporto all'estensione della linea di costa;
- 2- 30% in rapporto al numero delle pratiche di pertinenza di ciascun comune, come da dichiarazione del responsabile del procedimento di ciascun Comune;
- 3- 10% in rapporto popolazione residente nel Comune;
- 4- 30% alla effettiva attivazione dell'ufficio attraverso la resocontazione in ordine al contributo già erogato.

NOTE:

DEFINIZIONI

Codice – Si intende il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30.3.1942, n. 327.

Regolamento – Si intende il Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione (Parte Marittima), approvato con D.P.R. 15.2.1952, n. 328.

Legge – Si intende il D.L. 5.10.1993, n. 400, convertito con modificazioni in legge 4.12.1993, n. 494.

Opere di facile rimozione. – Si intendono le opere le cui strutture possono essere effettuate con montaggio di parti elementari come quelle ad esempio costruite con strutture prefabbricate a scheletro leggero; con copertura smontabile, fondazioni isolate o diffuse che possono essere ricostruite altrove, con semplice rimontaggio e senza che la rimozione stessa comporti la distruzione totale o parziale del manufatto (stralcio del voto n. 835 reso in data 16.5.1962 dalla Sez. 3^a del Consiglio Superiore dei LL.PP., recepito nella circolare n. 53 in data 18.7.1962 dell'allora Ministero della Marina Mercantile).

TIPOLOGIE DELLE UTILIZZAZIONI

Stabilimento balneare – Rientrano in tale tipologia quelle strutture ove vi siano cabine; spogliatoi; servizi; punto di ristoro ed attrezzature balneari posizionate a prescindere dall'effettiva richiesta.

Spiaggia Attrezzata – Devono considerarsi tali le aree assentite in concessione per il posizionamento di strutture balneari prescindendo dalla effettiva richiesta di noleggio delle stesse.

Spiaggia libera attrezzata – Devono intendersi tali le aree libere all'uso pubblico, nelle quali può essere eventualmente autorizzato il posizionamento di un punto di servizio al fine di garantire l'assistenza, la pulizia ed il salvataggio ponendolo quale obbligo del concessionario.



Franco Pace

